



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Montecompatri

"Paolo Borsellino"

Via G. Felici, 14 - 00040 Montecompatri (Roma)

C.F. 92013790586 C.M. RMIC8AC002

☎ 06/9485056 – Fax 06/9487503

Sito internet - www.icmontecompatri@libero.it

e-mail - - rmic8ac002@istruzione.it



Regolamento dell'Organo di Garanzia

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo *Paolo Borsellino* di Monte Compatri, l'Organo di Garanzia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la Scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le **sanzioni disciplinari** devono avere finalità educative, allo scopo di creare una cultura diffusa della responsabilità.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
5. Le sue funzioni sono:
 - **prevenire ed affrontare** tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola ed avviarli a soluzione;
 - esaminare e decidere, con pronuncia formale, sui **ricorsi** presentati dai genitori degli alunni o da chiunque vi abbia interesse in merito alle **sanzioni disciplinari** comminate agli studenti;
 - formulare **proposte** al Consiglio di Istituto per eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento di Istituto.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - **il Dirigente Scolastico che lo presiede**
 - **due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto**
 - **due genitori nominati dal Consiglio di Istituto**Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità.
La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
2. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'Organo si riunisce con almeno la presenza di tre membri.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. **Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.** I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
2. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
5. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
8. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
9. Della deliberazione dell'Organo di Garanzia il Dirigente Scolastico provvederà a informarne il Consiglio di Classe.
10. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano.

Il Dirigente Scolastico Loredana Di Tommaso

Il Presidente del Consiglio di Istituto Massimo Samà